



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

ORIGINALE

Prot. n. 3188

Reg. n. 8

Registro originale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASD) PER L'ANNO 2019.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16.12, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione - convocato dal Presidente con nota prot. 2407 del 23/03/2019 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Maria MARINELLI con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Tania GIOVANE all'appello iniziale risultano:

n.º	Consiglieri	Presenti	Assenti	n.º	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Cosimo CIURA	X		10	Panunzio GROTTOLI	X	
2	Giuseppina ANCORA	X		11	Antonio Piero FASCIANO	X	
3	Salvatore LADOGANA	X		12	Cosimo MARINELLI	X	
4	Gianpiero STRUSI	X		13	Giovanna GREGUCCI	X	
5	Maristella SIBILLIO	X					
6	Ciro MONOPOLI	X					
7	Piero MARINELLI	X					
8	Maria MARINELLI	X					
9	Tommaso RONDINONE	X					

in totale n. 13 Consiglieri presenti su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 13 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.


Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- In ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Parere FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Giovanna Gregucci



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula dell'Assessore al bilancio;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto l'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui testo, nella versione attuale, è il seguente: *"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*, introducendo quindi l'esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale da parte del possessore e dell'utilizzatore;

viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

visto inoltre il comma 688, il quale stabilisce che: *"Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli... (omissis)";

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli Enti locali;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli Enti locali;

richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014 e con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 30/03/2018, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di aree fabbricabili, di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, sulla base del disposto del nuovo articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

tenuto conto che:

- il comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n. 7 del 30.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018, come di seguito riportato:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

rilevato che:

- l'articolo 55 del regolamento comunale IUC individua i seguenti servizi indivisibili finanziati dal tributo:

Servizio
Polizia locale
Anagrafe
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade
Servizio d'illuminazione pubblica
Servizio prevenzione randagismo
Servizio di protezione civile
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio
Servizi socio assistenziali

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, n. 201, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate, qualora non costituiscano abitazione principale e pertinenze per i possessori, non sono invece esenti dalla TASI;

ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2018 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili già stabilite con la deliberazione del Commissario straordinario n. 7 del 30 marzo 2018, per le residuali fattispecie imponibili previste per legge, nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

tenuto conto che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 280.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati pari al 48,66%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 280.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 534.926,80
Differenza (B-A)	€ 254.926,80
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	52,34%

visto l'articolo 13, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 13, Assenti n. //, Votanti n. 13, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 4 (Grottoli, Fasciano, Marinelli C., Gregucci), Astenuti n. //,

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

- 3) di precisare che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il soggetto utilizzatore diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale non è tenuto al versamento di alcuna imposta;
- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 280.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizio	Costi (euro)
Polizia locale	111.300,00
Anagrafe	56.550,00
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade	13.969,00
Servizio d'illuminazione pubblica	216.500,00
Servizio prevenzione randagismo	50.000,00
Servizio di protezione civile	3.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	31.747,80
Urbanistica e gestione del territorio	13.150,00
Servizi socio assistenziali	38.710,00
TOTALE	534.926,80
GETTITO TASI	280.000,00
% DI COPERTURA	52,34%

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati, pari al **52,34%**;

- 5) di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - il gettito del tributo permette una copertura parziale del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa;

- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 13, Assenti n. //, Votanti n. 13, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 4 (Grottoli, Fasciano, Marinelli C., Gregucci), Astenuti n. //,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUNTO NR. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2019".

PRESIDENTE

Favorevoli 9, contrari 4.

Votiamo per l'immediata esecutività.

Favorevoli 9, contrari 4.

Il punto è immediatamente eseguibile.

Passiamo alla trattazione del punto numero 4.

PUNTO NR. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Determinazione delle aliquote delle detrazioni e delle agevolazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2019".

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore Strusi.

ASSESSORE STRUSI

Allora, anche qui c'è un piccolo copia-incolla come dicono i colleghi con una variazione, perché abbiamo riconfermato sia l'IMU e vorrei parlare di tutte e due, perché è l'IMU e la TASI che vanno a formare la IUC, le abbiamo confermate tutte e due come lo scorso anno, con una piccola variazione per quanto riguarda l'IMU, perché nella zona del comparto 5 via Colombo, l'abbiamo portata da 26 a 80, perché c'è il piano esecutivo, mentre nella zona per andare a Grottaglie, per spiegarci via Pascoli, quindi dove c'è il bar Gigante, da quella parte là, l'abbiamo portata dal 26 al 13 perché non c'è ancora il piano esecutivo, quindi l'abbiamo abbassato del 50%. Per tutto il resto, rimane invariato, aliquota abitazione principale e pertinenze 0,35 solo per chi ha la categoria A1, A8 e A9, cioè ville, villette e roba varia, aliquota a 0,73 ordinaria e per immobili ad uso classificato nel gruppo (inc.) 0,81. La previsione di entrata è di 313.716 euro, questo per quanto riguarda l'IMU. Per la TASI rimane comunque invariata con la stessa tabella dell'anno scorso. Quindi, abbiamo abitazione principale categoria A1, A8, A9 e relativa pertinenza a 2,5 per mille, altri fabbricati 2,4 per mille, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 2,5 per mille, area edificabili 2 per mille, terreni agricoli ai sensi per legge, fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille, bene merci, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso erogati 2,5 per mille. Queste sono le tariffe confermate come lo scorso anno, esclusa la piccola variazione dell'IMU che vi ho detto prima. Se ci sono domande.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Assessore, dobbiamo cercare, sennò diventa un Consiglio Comunale tra addetti ai lavori, di semplificare un po' quella che è la presentazione dei punti, per fare capire anche a chi ci ascolta, per fortuna tanta gente partecipa ai Consigli Comunali, di cosa stiamo parlando. Perché dare numeri e dare cifre così, diventa un po' di difficile comprensione. Quello che le chiedo - ma effettivamente non me lo ricordo - fra IMU e TASI noi raggiungiamo il massimo di quanto previsto dalla legge o no?

ASSESSORE STRUSI

No, non superiamo il massimo previsto.

CONSIGLIERE GROTTOLI

E a quanto arriviamo? Il massimo se non sbaglio...

ASSESSORE STRUSI

O 10,86...

CONSIGLIERE GROTTOLI

No, chiedo scusa, il massimo è 10,60. Diversificando le varie tipologie, perché dobbiamo differenziare e fare capire alla gente, sennò non ci capiamo, dove è previsto il pagamento dell'IMU, cosa stiamo facendo con la TASI, a cosa serve la TASI e la domanda che faccio: per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, categoria D, applichiamo la stessa aliquota prevista per le civili abitazioni, prevista per le aree fabbricabili? Queste cose deve venire in Consiglio Comunale a dire, perché a leggere gli atti... Per esempio io onestamente me lo sono letto, ma non riesco dai due atti a capire, mi ricordo che il massimo è 10,60 sommando IMU e TASI. Noi lo raggiungiamo per tutte le tipologie, per niente o per chi?

ASSESSORE STRUSI

Questa cosa qua, onestamente, non l'ho vista se raggiungiamo per tutti o no, ho visto le varie aliquote per gli immobili produttivi di IMU abbiamo lo 0,81. C'è scritto qua.

CONSIGLIERE GROTTOLI

No, scusa, Assessore, io questo ragionamento l'ho fatto oggi leggendo, in cui la delibera sulla TASI a un certo punto dice: "Ritenuto che - Segretario - aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge, per l'IMU al 31 dicembre 2013, che è pari al 10,6% ed altre minori aliquote". Visto che stiamo confermando, io riconosco di non ricordare, cioè noi siamo al 10,6 su tutte le tipologie, su alcune sì, su alcune no? Per venirle incontro in aiuto, se non ricordo male, ma sto andando a braccio, se sbaglio correggetemi, poi qualcuno dei miei dirà: "Ma sei tu che illustri il punto", non è così! Perché capisco la difficoltà, noi eravamo per le varie tipologie domestiche e per aree fabbricabili..., raggiungevamo il 10,1. Mentre invece per quanto riguarda la tipologia D, tipo Alenia, almeno mi ricordo che allora lo abbiamo fatto, applicavamo il massimo arrivando al 10,6. Questo dovrete saperlo, Assessore.

ASSESSORE STRUSI

Sì.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Quindi, mi confermi queste cose? Sì o no?

ASSESSORE STRUSI

Sì, queste le confermo, che è rimasto così. È rimasto invariato.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Invariato come?

ASSESSORE STRUSI

Come ha detto lei adesso. Come l'anno scorso, perché non abbiamo modificato niente.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Non mi ricordo se era 10,1 l'anno scorso o due anni fa.

ASSESSORE STRUSI

Il massimo era 10,6.

CONSIGLIERE GROTTOLO

E l'abbiamo applicato per le zone industriali, per l'Alenia, per i lotti della zona industriale, ma per le civili abitazioni, per le aree fabbricabili e quant'altro, sommando le due aliquote a quanto arriviamo?

ASSESSORE STRUSI

Questo non ce l'ho nemmeno io questo dato, se vuole vado a chiedere sopra nell'ufficio direttamente.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Sì, perché è importante, anche per la gente che ci ascolta.

ASSESSORE STRUSI

Presidente, cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE

Cinque minuti di sospensione. Sono le 16:35.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 16:35.

Il consiglio comunale viene ripreso alle ore 16:43.

PRESIDENTE

Sono le 16:43, riprendiamo la seduta.

Il Segretario Generale procede all'appello dei presenti.

SEGRETARIO GENERALE

13 presenti. La seduta è valida.

PRESIDENTE

L'Assessore Strusi può ricominciare.

ASSESSORE STRUSI

Sì. Allora, alle zone industriali all'Alenia abbiamo applicato il massimo, come diceva la dottoressa Gregrucci, mentre per quanto riguarda le seconde abitazioni no. La quota che va al Comune è lo 0,81 per quanto riguarda gli immobili dei fabbricati ad uso

produttivo...

CONSIGLIERE GROTTOLI

Scusa, zone industriali categoria D si è mantenuto il massimo, quindi a quelle arriviamo a 10,6, giusto?

ASSESSORE STRUSI

10,6. Mentre le abitazioni, le altre abitazioni e non quelle principali il 2,4. E non abbiamo raggiunto il massimo, praticamente.

CONSIGLIERE GROTTOLI

A quanto arriviamo?

ASSESSORE STRUSI

Arriviamo... lo 0,73 è quello che va al Comune, più 2,4 arriviamo intorno al 10 mi ha detto, 10,1.

CONSIGLIERE GROTTOLI

10,1 che è quello che avevamo. Quindi, diciamo, per capirci, che stiamo confermando per le civili abitazioni, seconde case, dove è dovuto pertinenze, aree fabbricabili, quel margine dello 0,5 in meno.

ASSESSORE STRUSI

Sì.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Si poteva arrivare anche là al 10,6, quel 10.6 lo abbiamo applicato solamente per quanto riguarda le aree industriali. Quindi, anche questo è rimasto invariato com'era.

ASSESSORE STRUSI

Come l'anno scorso.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Ok, grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No. Poniamo a votazione il punto

numero 2. Favorevoli, "determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2019".

CONSIGLIERE GROTTOLI

Stiamo votando solamente per il punto 2 o punto 2 e punto 3?

PRESIDENTE

Per adesso prima il punto 2 e poi il punto 3 della TASI.
Perché l'ha già discussa la TASI.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Okay, va bene.

PRESIDENTE

Favorevoli 9, contrari 4.
Passiamo all'immediata esecutività.
Favorevoli 9, contrari 4.

PRESIDENTE


Il punto è approvato. Passiamo all'approvazione del punto numero 3.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria MARINELLI



Avv. Tania GIOVANE



Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno 17 APR, 2019 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Monteiasi, li 17 APR, 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Giuseppe Matichecchia



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno 17 APR, 2019

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Monteiasi, li 17 APR, 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Giuseppe Matichecchia

